



Bruxelles, 12.10.2023  
COM(2023) 580 final

2023/0353 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Con la presente proposta la Commissione intende ottenere dal Consiglio l'autorizzazione a concludere l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito, "accordo BBNJ"), a nome dell'Unione europea (UE).

L'UE e i suoi Stati membri, insieme alle Nazioni Unite (ONU), hanno partecipato a partire dal 2004 a un processo internazionale mirante all'elaborazione di tale accordo. Dal 2016 al 2023 la Commissione ha condotto negoziati miranti alla conclusione dell'accordo BBNJ, sulla base di decisioni del Consiglio che ne hanno autorizzato l'avvio a nome dell'UE<sup>1</sup>. Il testo finale dell'accordo è stato adottato dalla Conferenza intergovernativa BBNJ<sup>2</sup> il 19 giugno 2023. L'UE ha firmato l'accordo BBNJ il 20 settembre 2023.

L'accordo BBNJ riguarda la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Tali zone coprono quasi i due terzi degli oceani del pianeta e circa il 95 % del loro volume e comprendono l'alto mare e l'area internazionale dei fondali marini. Grazie all'accordo BBNJ sarà possibile migliorare la protezione e la gestione della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. In particolare, l'accordo riguarda aspetti relativi alle risorse genetiche marine, comprese le problematiche inerenti alla ripartizione dei benefici, misure quali gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, le valutazioni dell'impatto ambientale, la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina.

L'accordo BBNJ sarà il terzo accordo di attuazione nel quadro dell'UNCLOS, di cui l'UE e i suoi Stati membri sono parti contraenti. Esso consentirà all'UNCLOS di tenere il passo con le sfide e gli sviluppi che si sono via via delineati in relazione alla biodiversità marina dal 1982, anno della conclusione della Convenzione, ad oggi. Continuerà inoltre a sostenere il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo n. 14 ("Vita sott'acqua"). L'accordo BBNJ contribuirà anche alla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi fissati dal quadro globale in materia di biodiversità (adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica), in particolare quello di garantire, entro il 2030, una conservazione e una gestione efficaci di almeno il 30 % delle terre, delle acque interne, delle zone costiere e degli oceani del pianeta. Esso, infine, sosterrà l'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi.

---

<sup>1</sup> Adottate dal Consiglio il 22 marzo 2016 e il 19 marzo 2018.

<sup>2</sup> Conferenza intergovernativa su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione ha garantito la piena conformità dei negoziati sul testo dell'accordo BBNJ alle norme e alle politiche pertinenti dell'Unione europea nei settori da esso contemplati (politica ambientale, politica dei trasporti marittimi, sicurezza marittima, politica energetica, politica comune della pesca, politica del mercato interno, politica commerciale comune, politica di ricerca e sviluppo tecnologico, politica climatica e altre politiche pertinenti) e agli accordi bilaterali e multilaterali pertinenti di cui l'UE è già parte contraente. L'accordo BBNJ, inoltre, contribuisce al Green Deal europeo ed è una priorità dell'agenda dell'UE sulla governance internazionale degli oceani.

Poiché l'accordo BBNJ è un accordo di attuazione nel quadro dell'UNCLOS e quest'ultima è già parte integrante dell'*acquis* dell'UE, la Commissione ha anche garantito il rispetto delle disposizioni e dell'equilibrio tra i diritti e gli obblighi sanciti dall'UNCLOS e integrati nell'*acquis* dell'UE e la conformità all'UNCLOS dell'esito dei negoziati.

## **2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Durante i negoziati la Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri. Si sono svolte anche consultazioni periodiche con i portatori d'interessi, in particolare le organizzazioni della società civile e altre organizzazioni rappresentate nel contesto delle Nazioni Unite.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Base giuridica**

La proposta è presentata a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 218 TFUE stabilisce la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali e, in particolare, prevede al paragrafo 6 che il Consiglio, su proposta della Commissione in qualità di negoziatore, adotti, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione che autorizza la conclusione di un accordo a nome dell'UE.

Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'UE deve contribuire al perseguimento dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni sostanziali dell'accordo BBNJ nonché di tutte le politiche dell'UE pertinenti applicabili, secondo il criterio della componente preponderante la base giuridica ambientale appare come la più appropriata ai fini della conclusione dell'accordo BBNJ.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'accordo BBNJ crea una struttura istituzionale ad hoc, articolata in un Segretariato, un Organismo scientifico e tecnico, un meccanismo di scambio di informazioni, un Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina e un Comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici. Il costo di tali istituzioni sarà suddiviso tra tutte le parti dell'accordo BBNJ, sulla base di una tabella delle Nazioni Unite.

I costi istituzionali dell'attuazione dell'accordo BBNJ a carico dell'Unione europea saranno noti solo dopo la prima Conferenza delle parti, nel cui ambito si dovrebbe concordare una prima dotazione da destinargli.

Oltre ai costi istituzionali, l'attuazione dell'accordo BBNJ comporterà probabilmente altre esigenze finanziarie legate alla creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina, senza contare, ad esempio, lo sviluppo delle conoscenze scientifiche necessarie per istituire, monitorare ed esaminare le aree marine protette. I costi potenziali, a livello mondiale, saranno stimati a tempo debito nel quadro dell'accordo BBNJ.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito, "accordo BBNJ") è stato adottato a New York il 19 giugno 2023.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2023/1974 del Consiglio<sup>2</sup>, l'accordo BBNJ è stato firmato il 20 settembre 2023, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (3) Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ, quest'ultimo entrerà in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. L'accordo BBNJ è aperto a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni regionali d'integrazione economica. Lo strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non sarà conteggiato come ulteriore strumento rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di detta organizzazione. L'accordo BBNJ è aperto sia alle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) sia ai soggetti che non sono parti di tale Convenzione.
- (4) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio<sup>3</sup>, l'Unione ha concluso l'UNCLOS per quanto riguarda le materie disciplinate dalla Convenzione per le quali le competenze sono state trasferite all'Unione stessa dai suoi Stati membri.

---

<sup>1</sup> [GU [...] del [...], pag. [...].]

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2023/1974 del Consiglio, del 18 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (GU L 235 del 25.9.2023, pag. 1).

<sup>3</sup> Decisione del Consiglio 98/392/CE, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

- (5) Nelle conclusioni del 20 luglio 2023<sup>4</sup> il Consiglio ha accolto con favore l'adozione dell'accordo BBNJ e ha sottolineato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a ratificarlo e attuarlo rapidamente.
- (6) L'accordo BBNJ si prefigge di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, nell'immediato e a lungo termine, attraverso l'attuazione efficace delle disposizioni pertinenti dell'UNCLOS e un'ulteriore cooperazione e coordinamento a livello internazionale.
- (7) Nell'ambito dell'accordo BBNJ, le parti sono tenute a cooperare per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, anche rafforzando e intensificando la cooperazione con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e promuovendo tale cooperazione tra i suddetti strumenti, quadri e organismi ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (8) L'accordo BBNJ riguarda quattro ambiti: le risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici (parte II); le misure, ad esempio gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette (parte III); le valutazioni dell'impatto ambientale (parte IV); infine, la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina (parte V). L'accordo BBNJ continuerà a sostenere il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 ("Vita sott'acqua"), e contribuirà al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal in materia di biodiversità.
- (9) L'accordo BBNJ è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente: la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
- (10) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, l'Unione dovrebbe dichiarare, nel suo strumento di approvazione, il suo ambito di competenza riguardo alle materie disciplinate dall'accordo stesso.
- (11) Ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ, l'Unione può prevedere un'eccezione a detto accordo se tale eccezione è espressamente contemplata da altri articoli dello stesso. L'Unione dovrebbe prevedere un'eccezione per escludere eventuali effetti retroattivi dell'applicazione delle disposizioni della parte II riguardante le risorse genetiche marine, compresa la ripartizione giusta ed equa dei benefici.
- (12) È opportuno approvare, a nome dell'Unione, l'accordo BBNJ, la dichiarazione di competenza e l'eccezione relativa alla non retroattività ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ,

---

<sup>4</sup> Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite per la 78ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2023 – settembre 2024) (ST 11688/23).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("accordo BBNJ").

Il testo dell'accordo BBNJ è accluso alla presente decisione (allegato 1).

*Articolo 2*

È approvata la dichiarazione di competenza di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ.

La dichiarazione di competenza è acclusa alla presente decisione (allegato 2).

*Articolo 3*

È adottata l'eccezione relativa alla non retroattività ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ.

L'eccezione ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ, è acclusa alla presente decisione (allegato 3).

*Articolo 4*

La Commissione procede, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione conformemente all'articolo 66 dell'accordo BBNJ, nonché al deposito della dichiarazione di competenza e dell'eccezione relativa alla non retroattività ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*